

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

e

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale clima ed energia

e

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.

CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 dicembre 2017 “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica”

tra:

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza, il nucleare (di seguito, MISE - DG MEREEN, o solo MISE), con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Rosaria Romano.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per il clima e l'energia (di seguito, MATTM - DG CLE, o solo MATTM), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Renato Grimaldi

di seguito, “i Ministeri”

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agenzia e/o Invitalia,

di seguito, "le parti"

VISTO

- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e in particolare l'articolo 15 che istituisce il "Fondo Nazionale per l'efficienza energetica" (di seguito anche Fondo), al fine di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi possa essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società *in house* ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari", ed in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo che prevede che, con apposite convenzioni, sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare l'articolo 1, commi 459-463, che sottopone Invitalia a atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato e integrato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e in particolare l'articolo 33, comma 12, che qualifica Invitalia quale società *in house* dello Stato;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

- il decreto 22 dicembre 2017 recante “*Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica*” (di seguito anche Decreto) dei Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del predetto Fondo, ed in particolare l’articolo 4 che affida ad Invitalia la gestione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l’articolo 3, comma 3, del Decreto, che stabilisce che le risorse di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono versate, secondo la ripartizione indicata all’articolo 5, comma 1 del Decreto stesso, su due conti correnti infruttiferi intestati a Invitalia, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
- il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “*Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l’efficienza energetica degli edifici pubblici*”;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e, in particolare, gli articoli 38 e 46 relativi agli aiuti agli investimenti, rispettivamente, a favore di misure di efficienza energetica e per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, nonché l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
- la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante “*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*”, ed in particolare l’articolo 1;

- la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

CONSIDERATO CHE

- Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, prevede che Invitalia, persegua lo scopo di *“promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”*, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni. Il medesimo decreto stabilisce altresì che i diritti dell’azionista *“sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”*;
- l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che *“oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”*;
- per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
- con nota prot. 4332266 del 4 ottobre 2017, il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico comunicava a tutte le Direzioni generali del ministero stesso di avere acquisito da Invitalia la documentazione di dettaglio, dalla quale è emerso che, considerando i ricavi per servizi conseguiti nel triennio 2014-2016 evidenziati nelle relazioni allegate ai relativi bilanci e calcolando il valor medio in conformità con quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel suddetto triennio per attività nei confronti dello Stato è stata superiore all’80%;

- con nota prot. n. 345593 del 27 settembre 2018 del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico, quanto detto al punto precedente è stato confermato anche con riferimento ai ricavi per servizi conseguiti nel triennio 2015-2017 e che la medesima Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497, del 27 settembre 2018, ha comunicato all’Agenzia di aver accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio, è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- con nota prot. n. 538 del 9 gennaio 2018, la DG MEREEN del MISE richiedeva ad Invitalia una proposta tecnico-economica dettagliata delle attività necessarie alla gestione del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica;
- con nota prot. n.84791 del 18 settembre 2018 Invitalia ha trasmesso il Piano dettagliato delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
- le amministrazioni contraenti, con relazione del MISE - DG MEREEN e del MATTM - DGCLC del 25 ottobre 2018, hanno provveduto ad effettuare la valutazione sulla congruità economica dell’offerta, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
- con nota n. 0118090 del 05 Dicembre 2018, Invitalia ha trasmesso al MISE - DG MEREEN la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, prodotta secondo il modello fornito in allegato alla direttiva *Pantouflage* della Direzione generale incentivi alle imprese del 24 novembre 2016, e che ciò risponde alla condizione soggettiva richiesta all’Agenzia circa il non aver concluso nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero stesso nel triennio antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione;
- ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del Decreto, la gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e che alla rendicontazione provvede il soggetto gestore stesso;
- con nota del 22 novembre 2018, prot. 0401753, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VII ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra le parti e sono definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui al Decreto e le relative modalità di rendicontazione.
3. Ai sensi delle norme richiamate in premessa, l'Agenzia ha l'incarico di realizzare le seguenti macro attività che sono dettagliate nel "*Piano delle attività*", allegato n. 1, alla presente Convenzione:
 - A. Assistenza alla progettazione della misura;
 - B. Coordinamento e controllo;
 - C. Istruttoria delle domande;
 - D. Attuazione delle domande ammesse nella sezione finanziamenti;
 - E. Gestione della sezione per la concessione delle garanzie.

Articolo 2

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate ed in particolare della propria società controllata Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (BdM-MCC), e del personale di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può altresì avvalersi di consulenti esterni e/o fornitori esterni, laddove ne ricorra la necessità e comunque informando preventivamente i Ministeri.
2. L'Agenzia si impegna a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.
3. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, ed efficienza energetica.
4. Il MISE e il MATTM si impegnano a mettere a disposizione dell'Agenzia, tempestivamente, tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso, funzionali alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Relazioni ed informazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Decreto, l'Agenzia elabora e trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, nonché agli altri organismi pubblici che abbiano eventualmente contribuito ad alimentare il Fondo, un report semestrale di monitoraggio tecnico, economico e finanziario dei benefici previsti dal Decreto entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento delle iniziative agevolate. L'Agenzia, inoltre, cura la trasmissione tempestiva ad ENEA delle informazioni relative ai risparmi energetici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del Decreto.
2. L'Agenzia si impegna a fornire ai Ministeri contraenti qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesti, anche ai fini della predisposizione di relazioni specifiche relative alle agevolazioni concesse a valere sul Fondo nazionale efficienza energetica.

Articolo 4

(Utilizzo risorse finanziarie e prelevamenti)

1. L'Agenzia è autorizzata ad effettuare prelevamenti dai conti di tesoreria di cui alle premesse, in relazione alle effettive esigenze di pagamento derivanti dai contributi concessi. Detti prelevamenti affluiranno in appositi conti correnti bancari intestati all'Agenzia, le cui disponibilità - per sorte capitale ed interessi - sono destinate esclusivamente alla erogazione dei contributi per la misura agevolativa Fondo nazionale efficienza energetica, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 5.
2. Gli interessi netti maturati su tali conti correnti bancari, le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni e le somme rientrate o recuperate a fronte dei contributi concessi restano vincolate sui conti correnti bancari e dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'ulteriore concessione di contributi per la misura agevolativa "Fondo nazionale efficienza energetica".
3. L'Agenzia fornirà rendiconti annuali ai Ministeri sui prelevamenti effettuati, sulle erogazioni disposte e sulla gestione finanziaria dei conti correnti bancari, con particolare riguardo al reimpiego delle somme svincolate da precedenti impegni e di quelle rientrate o recuperate.
4. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
5. L'Agenzia, previa autorizzazione dei Ministeri, nei termini di cui all'articolo 6, può effettuare prelevamenti dal conto corrente di tesoreria di cui in premessa, che affluiranno in un distinto conto corrente bancario intestato all'Agenzia, destinati al rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia di cui all'articolo 5.

Articolo 5

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione specificamente individuate nel “*Piano delle attività*”, di cui all’articolo 1, comma 3, all’Agenzia è riconosciuto, per l’intero periodo di durata della medesima Convenzione, il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati, nel limite massimo del 2% (due per cento) inclusivo dell’IVA delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni, fissato dall’articolo 4, comma 3, del Decreto. Tale importo massimo, calcolato sulla base della dotazione finanziaria complessiva del Fondo, stimata in € 310.000.000,00, è pari a € 5.081.968 al netto di IVA. Il sopramenzionato limite massimo, nel caso di variazione della dotazione finanziaria complessiva del Fondo rispetto a quanto stimato, verrà adeguato con successivo addendum alla presente Convenzione. Il rimborso delle spese sostenute e documentate è corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 6.
2. Il rimborso copre ogni onere che l’Agenzia sopporta per l’adempimento delle attività, liberando i Ministeri da ogni eventuale altra richiesta.
3. Il rimborso dovuto all’Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse destinate alla misura ed indicate all’articolo 3 del Decreto.

Articolo 6

(Criteri di rendicontazione, modalità di prelevamento e piani di attività)

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato, annualmente, a fronte delle attività svolte, previa presentazione, entro il 31 luglio di ogni anno, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo e delle relative fatture. La fatturazione della somme di cui si chiede il rimborso è intestata esclusivamente alla DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo economico.
2. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate sulla base delle modalità e delle formalità delineate nel Regolamento di rendicontazione (allegato n. 2).
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese di cui al comma 1, previa istruttoria tecnico-economica condotta dalla Divisione VII della DG MEREEN circa l’ammissibilità dei costi rendicontati dall’Agenzia in relazione alle attività effettivamente svolte, i Ministeri approvano ciascuna rendicontazione e autorizzano Invitalia ad effettuare i prelevamenti di cui all’articolo 4, comma 5, della presente Convenzione, nonché quelli necessari a corrispondere l’importo dell’IVA relativa alla singola fattura autorizzata. A tale scopo Invitalia è autorizzata a versare l’IVA all’Erario per conto della DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini di cui all’art. 1, comma 629, lettera b), della l. 190/2014.

Articolo 7

(Responsabilità dell’Agenzia)

1. L’Agenzia assume, nei confronti dei Ministeri e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, tra cui a titolo puramente esemplificativo:

- a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;
- b) delle valutazioni effettuate in ogni fase dell’iter agevolativo;
- c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.

2. In caso di erogazione di somme non dovute, imputabili al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, addebitabili all’Agenzia, questa si impegna a restituire l’indebito percepito.

3. L’Agenzia si impegna ad assolvere gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n.190.

4. Invitalia è tenuta a trasmettere annualmente ai Ministeri, anche nell’ambito degli adempimenti previsti dall’articolo 6, comma 1, un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 9

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2028, fatte salve eventuali proroghe e/o modifiche, anche relative alle condizioni economiche di cui all’articolo 5, che le Parti definiscono con atto scritto aggiuntivo in caso di eventuali modifiche normative intervenute, o di variazione delle risorse disponibili o delle attività affidate.

2. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione

stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 10

(Referenti di convenzione e comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente convenzione, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- se destinata al MiSE:

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DG - MEREEN)

Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico -Via Molise, 2 - 00187 – Roma

PEC: dgmereen.div07@pec.mise.gov.it

- se destinata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare:

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare - Direzione generale per il Clima e l'energia (DG CLE)

Divisione III – Interventi Ambientali, efficienza energetica ed energie alternative – Via Cristoforo Colombo, 44 – 00148 – Roma

PEC: dgcle@pec.minambiente.it

- Se destinata ad Invitalia:

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia,

Business Unit Incentivi e Innovazione, Area Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese, Via Calabria 46, 00187 Roma

PEC: fnec@pec.invitalia.it

2. Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della presente Convenzione sono: per il MiSE-DGMEREEN, l'ing. Mauro Mallone, Dirigente responsabile della Divisione VII; per il MATTM- DG CLE il dr. Alessandro Caretoni, Dirigente responsabile della Divisione III e per l'Agenzia Dott. Paolo Praticò, Dirigente Responsabile dell'Area Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese nell'ambito della Business Unit Incentivi e Innovazione.

3. E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 11

(Diritto di recesso)

1. I Ministeri possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.

Articolo 12

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 13

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si rinvia a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 14

(Tutela dei dati personali)

1. Invitalia si impegna ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

2. Invitalia si impegna altresì a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente atto nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR;

- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione della presente Convenzione e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

3. Invitalia dichiara che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

4. Invitalia si impegna a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Invitalia è obbligata ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente atto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

6. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. Invitalia e i Ministeri si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. I firmatari sono tenuti a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della presente convenzione.

7. Invitalia e i Ministeri si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.

8. Invitalia comunica ai Ministeri la nomina del Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono resi disponibili sul sito di Invitalia.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula con efficacia subordinata alla registrazione della stessa presso la Corte dei Conti.

Allegati:

1. Piano delle attività;
2. Regolamento di rendicontazione

Documento sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa. Rosaria Fausta Romano (*Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo economico*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Renato Grimaldi (*Direzione Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1

Piano delle attività

1. Oggetto dell'incarico

Il presente documento individua il dettaglio delle attività oggetto dell'incarico, di cui all'art. 2 della Convenzione, identificabili nelle seguenti macro-attività:

- A. Assistenza alla progettazione della misura;
- B. Coordinamento e controllo;
- C. Istruttoria delle domande;
- D. Attuazione delle domande ammesse nella sezione finanziamenti;
- E. Gestione della sezione per la concessione delle garanzie.

Di seguito vengono esplicitate le attività previste per ogni singola fase di gestione del Fondo:

A. Assistenza alla progettazione della misura

L'attività include:

- 1. la definizione della strumentazione attuativa;
- 2. la predisposizione delle procedure e dei flussi operativi;
- 3. la redazione della documentazione tecnico-gestionale di supporto per la fase istruttoria, concessoria (format di domanda e relativa guida alla compilazione, definizione del logo, sezione specifica sito internet, ecc.) e attuativa (format di richiesta di erogazione e relativa guida di compilazione, standard per dichiarazioni, ecc.);
- 4. la progettazione e realizzazione della piattaforma dedicata alla gestione della misura.

B. Coordinamento e controllo

L'attività include:

- 1. l'indirizzo e la supervisione delle strutture operative dedicate alla gestione del Fondo, inclusa la pianificazione periodica, ed eventuale integrazione, delle risorse umane dedicate alle correlate attività;
- 2. l'assistenza e la fornitura di informazioni operative ai soggetti beneficiari;
- 3. la gestione dei rapporti e l'assistenza ai Ministeri per le attività inerenti la gestione del fondo (redazione di report informativi e/o di aggiornamento della commessa, redazione di report su avanzamento delle attività, riunioni convocate dal committente, supporto nella definizione di comunicazioni in risposta a specifici quesiti formalizzati dalle imprese e/o dai potenziali beneficiari delle agevolazioni, ecc.);
- 4. la rendicontazione delle attività di cui alla Convenzione;

5. il monitoraggio, la divulgazione dei risultati e le attività di informazione previste dal decreto in tema di risparmio energetico.

C. Istruttoria delle domande

Le attività svolte dall'Agenzia quale soggetto gestore sono le seguenti:

1. la verifica della sussistenza dei requisiti formali di accesso alle agevolazioni;
2. l'esame di merito delle domande basato sui criteri della misura agevolativa;
3. la verifica tecnica preventiva delle spese da realizzare, con particolare riguardo alla organicità e funzionalità del programma degli investimenti, e della pertinenza delle singole voci di spesa, nonché della loro ammissibilità e della tempistica della realizzazione del programma;
4. gli adempimenti amministrativi, ivi compresi gli adempimenti in materia di trasparenza, verifica del divieto di cumulo e di implementazione del registro nazionale degli aiuti, per la concessione delle agevolazioni e l'assunzione dell'impegno di spesa ovvero per il motivato rigetto della domanda presentata;
5. la prevenzione del contenzioso amministrativo e civilistico mediante attivazione di competenze legali;
6. le operazioni e le verifiche necessarie per la predisposizione ed il perfezionamento del provvedimento di concessione con il soggetto beneficiario;
7. la gestione delle comunicazioni con i soggetti beneficiari;
8. la gestione delle comunicazioni con gli altri soggetti istituzionali coinvolti in caso di ammissione alle agevolazioni e relative al perfezionamento del provvedimento di concessione (Cabina di Regia);
9. le eventuali azioni giudiziarie affrontate da Invitalia a propria tutela, in ogni ordine di grado e giudizio.

D. Attuazione delle domande ammesse nella sezione finanziamenti

Le attività svolte dall'Agenzia quale soggetto gestore sono le seguenti:

1. attività connesse alla stipula del contratto di finanziamento;
2. la verifica della completezza documentale delle richieste di erogazione relativamente alle richieste di SAL e di saldo;
3. la verifica del rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
4. l'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della completa tracciabilità della spesa;
5. l'accertamento finale della effettiva realizzazione degli investimenti, unitamente alla congruità, funzionalità, pertinenza, anche mediante sopralluogo da svolgere presso i soggetti beneficiari;
6. la determinazione delle agevolazioni maturate e l'accredito delle stesse sui conti correnti del soggetto beneficiario;
7. le attività di comunicazione dati, reportistica e verifiche documentali successivi all'erogazione delle agevolazioni ovvero collegati alla gestione dei fondi gestiti;
8. la gestione delle comunicazioni di variazione inviate dalle imprese beneficiarie e correlate verifiche;
9. la prevenzione del contenzioso civilistico mediante attivazione di competenze legali;
10. la verifica di eventuali inadempienze che abbiano rilievo sul provvedimento di concessione;
11. l'istruttoria di eventuali procedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse;

12. le eventuali azioni giudiziarie affrontate da Invitalia a propria tutela, in ogni ordine di grado e giudizio;
13. la gestione delle comunicazioni con i soggetti beneficiari;
14. la gestione delle comunicazioni con gli altri soggetti istituzionali coinvolti (Cabina di regia, Ministero) in tema di erogazioni e revoche;
15. i controlli relativi alla permanenza dei requisiti;
16. le azioni di recupero degli importi erogati in caso di revoca;
17. la gestione e aggiornamento dei piani di mutuo e le relative comunicazioni ai soggetti finanziati;
18. la gestione amministrativa dei mutui erogati (incasso rate di mutuo, solleciti amministrativi relativi alle rate scadute, gestione delle morosità, atti di diffida relativi alla gestione dei mutui e agli inadempimenti contrattuali, ecc);
19. la manutenzione della piattaforma informatica e dei correlati fascicoli documentali elettronici.

E. Gestione della sezione per la concessione delle garanzie

Le attività svolte dall'Agenzia quale soggetto gestore sono le seguenti:

1. la gestione delle comunicazioni con i soggetti beneficiari;
2. la gestione delle comunicazioni con gli altri soggetti istituzionali coinvolti (Cabina di regia, Ministero) in tema di revoche delle garanzie concesse;
3. la completa e corretta tenuta della contabilità relativa alla gestione del Fondo;
4. la corretta tenuta e conservazione dei documenti relativi alla prestazione del servizio, con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria e con modalità idonee a gestire la ricostruibilità dell'iter agevolativo;
5. i controlli relativi alla permanenza dei requisiti;
6. l'istruttoria di eventuali procedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse anche a seguito di escussione della garanzia;
7. le azioni giudiziarie affrontate da Invitalia a propria tutela, in ogni ordine di grado e giudizio;
8. le azioni di recupero degli importi erogati in caso di revoca.

2. Cronoprogramma

Si riporta di seguito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto di IVA, come previsto alla lettera k), dell'articolo 1 della direttiva DPCM 10 maggio 2018.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
TOTALE IVA ESCLUSA	456.859,94	1.765.665,48	1.301.838,36	944.782,20	412.821,23	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	5.081.967,21

Allegato 2

Regolamento di rendicontazione

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia in relazione alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 dicembre 2017 "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica".

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l'attuazione degli interventi nonché le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da Invitalia.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

1. Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
2. Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell'anno nei tempi previsti all'art. 6 della Convenzione.

Il regime di rendicontazione per il personale dell'Agenzia segue il criterio del costo effettivo. Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68, co. 1 lett. a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

4. Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) trasferte;
- D) acquisizione di beni e servizi.

Dettaglio costi diretti

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:

- il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- oneri diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- oneri indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{Rml+differite+polizze+ferie\ spettanti+cassa\ di\ prev.+premi\ di\ produzione+oneri+TFR+irap+valor.\ ferie\ e\ assenza\ c/dip}{Ore\ ordinarie\ +\ assenze\ c/Inps\ +\ assenze\ c/azienda}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Trasferte

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

5. Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per la loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

$$(costi\ del\ personale,\ dei\ collaboratori\ e\ delle\ missioni\ +\ spese\ per\ acquisizione\ di\ beni\ e\ servizi) \times P$$

considerando $P=25\%$.

6. Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

$$Costo\ rendicontabile = Costi\ diretti + Costi\ indiretti$$